

COMUNE DI APIRO
(Provincia di Macerata)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.)

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Art. 3 - Pertinenze

Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Art. 5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

Art. 6 - Fabbricati inagibili

Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare

Art. 8 - Importo minimo versamenti, rimborsi ed accertamenti

Art. 9 - Riscossione coattiva

Art. 10 - Disposizioni finali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art.52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214) e successive modificazioni ed integrazioni (tra cui D.L.16/12 e relativa legge di conversione), compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Soggetto attivo dell'Imposta è il Comune di Apiro.

Art. 2

Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, nei limiti imposti dalla Legge.
2. Qualora un immobile sia in comproprietà, tutti i proprietari sono obbligati in solido ai fini del pagamento dell'IMU.

Art. 3

Pertinenze

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria, per pertinenze dell'abitazione si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale), C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. L'assimilazione della pertinenza all'abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Art. 4

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili é quello venale in comune commercio al 1^o gennaio di ogni anno, come stabilito nel comma 5^o dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/92, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nei casi in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dall'Amministrazione Comunale che possono essere periodicamente modificati. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, anche a carattere abusivo, la base imponibile I.M.U. é data dal valore venale dell'area da qualificare edificabile, sino al momento della data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o recupero, ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o recuperato, é comunque utilizzato. In caso di non utilizzo, il fabbricato s'intende ultimato dalla data di ultimazione dei lavori indicata nella denuncia di variazione e/o nuova costruzione (DOCFA) presentata all'Agenzia del Territorio.
2. Al fine di limitare il potere di accertamento del comune, la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone territoriali omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. La delibera ha effetto fino alla sua revoca, modifica od integrazione.
3. Non si fa luogo ad accertamento in rettifica nei casi in cui l'imposta dovuta risulti tempestivamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato con la deliberazione adottata ai sensi del comma 2.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore ai minimi stabiliti ai sensi del comma 2, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Art. 5

Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6

Fabbricati inagibili

L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario.

In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva sottoscritta in presenza del Funzionario che riceve la dichiarazione oppure spedita per posta con allegata la fotocopia (non autenticata) di un documento di riconoscimento in corso di validità, ove risulti espressamente, sotto la responsabilità del dichiarante, che il fabbricato è di fatto non utilizzato e versa in un degrado strutturale (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simili) superabile non

con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì solo con interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera d) e 10, comma 1, lett. c) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380.

Art. 7

Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'Imposta Municipale Propria si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione al Comune.

Art. 8

Importo minimo versamenti, rimborsi ed accertamenti

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta qualora la somma dovuta sia di importo inferiore a Euro 10 (dieci) o eventualmente a quanto stabilito nel Regolamento Comunale delle Entrate. Fatta salva la possibilità di versamento in unica soluzione, se l'ammontare relativo all'acconto non supera l'importo minimo, esso va versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

2. Non si fa luogo a rimborso qualora la maggiore imposta versata sia di importo inferiore a quello stabilito nel Regolamento Comunale delle Entrate, con riferimento ad ogni singola annualità.

3. Non si fa luogo ad accertamento qualora la minore imposta versata sia di importo inferiore a quello stabilito nel Regolamento Comunale delle Entrate, con riferimento ad ogni singola annualità.

Art. 9

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

Art. 10

Disposizioni finali

1. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2012